

N. R.G. [REDACTED]/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico [REDACTED], ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al N. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto "opposizione al decreto di liquidazione del compenso professionale al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato"

Tra

AVV. FRANCESCO BIANCHINI (C.F. BNCFN77E11A475E), in proprio

Ricorrente

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 80184430587), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia

Resistente

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

L'Avv. Francesco Bianchini ha proposto opposizione *ex art.* 170 D.P.R. 115/2002, lamentando la mancata liquidazione del compenso al medesimo spettante quale difensore di [REDACTED], ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. [REDACTED]/2016 R.G. del Tribunale di Perugia.

Ha rappresentato di aver assistito [REDACTED] in una causa di risarcimento del danno per responsabilità dei magistrati della [REDACTED] Sezione Penale della Corte di Cassazione, per aver i predetti magistrati dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di inammissibilità dell'opposizione al decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [REDACTED].

Ha aggiunto che la causa n. [REDACTED]/2016 R.G. del Tribunale di Perugia veniva definitiva con sentenza di rigetto n. [REDACTED]/2025 del 24/07/2025, senza che il giudice provvedesse anche alla liquidazione del proprio compenso, nonostante l'istanza di liquidazione fosse stata presentata dopo il deposito della comparsa conclusionale.

Pertanto – ha proseguito il ricorrente – veniva depositata istanza di sollecito in data 25/07/2025, non avendo il giudice liquidato il compenso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta a norma del disposto di cui all'art. 83 comma 3 *bis* D.P.R. 115 del 2002. Ha, quindi, sostenuto che l'omessa liquidazione deve intendersi equiparata al diniego dell'istanza e ha, conseguentemente, chiesto la liquidazione del compenso al medesimo spettante in una misura compresa tra euro 1.269,25 ed euro 2.538,50 oltre accessori.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, il quale ha, innanzitutto, sostenuto che della controversia debba conoscere il giudice il Giudice del procedimento in cui l'attività è stata svolta, in capo al quale va ravvisata una competenza di carattere funzionale, e ha chiesto che gli atti vengano rimessi al Presidente del Tribunale per la riassegnazione.

Ha poi sostenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto anche dalla parte ammessa al gratuito patrocinio e, quindi, stante l'intervenuto decesso del [REDACTED], dalla curatela dell'eredità giacente, atteso che il giudice è chiamato a decidere sulla spettanza del diritto, con conseguente inammissibilità della proposta opposizione.

In subordine, ha sostenuto il difetto di integrità del contraddittorio sull'assunto che l'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla parte che intendeva beneficiarne o che tale revoca ha

subito e non anche al difensore, il quale rimane legittimato ad impugnare il solo provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante.

Il Ministero della Giustizia, inoltre, ha assunto la necessità che si proceda ad un accertamento della permanenza delle condizioni di ammissione al beneficio per non aver l'ammesso provveduto al deposito della documentazione reddituale attestante la permanenza, per tutta la durata del procedimento, delle condizioni di reddito previsto per l'ammissione.

Ha anche ritenuto sussistente la manifesta infondatezza dell'azione di responsabilità ex legge n. 117 del 1988 al fine di sostenere la ricorrenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al beneficio, tenuto conto del contenuto della sentenza di rigetto nella parte in cui afferma che la vicenda narrata dal Garibizzo nell'atto di denuncia querela, anziché presentare i connotati tipici della fattispecie del reato di truffa, si palesava come questione di natura squisitamente civilistica, riguardante, in particolare, l'esatta esecuzione o meno di un contratto d'opera professionale, senza, pertanto, che lo stesso potesse fondatamente dolersi della disposta archiviazione del procedimento.

Infine, ha sostenuto che l'eventuale liquidazione del compenso non dovrebbe comprendere la fase conclusiva, essendo medio tempore intervenuto il decesso del [REDACTED] e ha ricordato che il compenso riconosciuto non può superare i valori medi delle tariffe professionali, assumendo che i compensi eventualmente spettanti al ricorrente non potrebbero superare l'importo di euro 844,50 (euro 460,00 per la fase studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase di trattazione, ridotte alla metà ex art. 130 DPR 115/2002).

Ha chiesto, in caso di accoglimento dell'opposizione, la compensazione delle spese di lite.

Disposto lo scambio delle memorie ex art. 281 *duodecies* c.p.c., all'udienza del 13/10/2026, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *terdecies* e dell'art. 281 *sexies* comma 3 c.p.c.

1. Principiando dall'istanza di rimessione della causa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione del procedimento *de quo*, si osserva che il Ministero della

Giustizia fonda la propria richiesta su quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 11431 del 2024 nella misura in cui afferma che *“la mancata pronuncia sull’istanza di liquidazione del compenso può essere equiparata al provvedimento di diniego, in relazione al quale è ammissibile solo il rimedio di cui al richiamato art. 170, a salvaguardia (peraltro) della principale ratio della norma in esame, da ravvisare nell’esigenza di assicurare che sull’istanza provveda il giudice del procedimento in cui l’attività è stata svolta, in capo al quale va ravvisata una competenza di carattere funzionale”*.

A detta del Ministero, quindi, sull’opposizione dovrebbe pronunciarsi il giudice del procedimento in cui è avvenuta l’ammissione al gratuito patrocinio.

La tesi è infondata.

Con la sentenza n. 11431 del 2024, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui *“In materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della natura funzionale della competenza del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività a provvedere sull’istanza di liquidazione del relativo compenso, la mancata adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di detta istanza, va equiparato al diniego, avverso il quale va dunque attivato il rimedio di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce l’unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”*.

La Cassazione, in assenza di rimedi normativamente previsti nell’ipotesi di mancata liquidazione del compenso del difensore che assiste una parte ammessa al gratuito patrocinio, ha equiparato l’omissione al diniego dell’istanza, individuando così, quale rimedio, l’opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002.

L’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l’opposizione è disciplinata dall’art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

Il predetto articolo dispone che *“il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”*.

È allora chiaro che l’opposizione avverso la mancata pronuncia sull’istanza di liquidazione debba essere proposta nelle forme del rito semplificato di cognizione

richiamato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e che la competenza a decidere il ricorso sia monocratica.

Non coglie, quindi, nel segno l'interpretazione che il Ministero della Giustizia propone della sentenza n. 11431 del 2024, nella parte in cui richiama la natura funzionale della competenza del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività.

Detto riferimento viene erroneamente interpretato dal Ministero della Giustizia quale necessità che sull'opposizione decida il giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto l'attività di assistenza e rappresentanza di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In realtà, il richiamo alla competenza funzionale del giudice del procedimento *a quo* deve essere letto nel senso che, essendo competente a decidere sull'istanza di liquidazione il giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività, il silenzio di quest'ultimo, in quanto equiparato a un rigetto dell'istanza, deve essere impugnato con le forme previste per l'opposizione *ex art.* 170 del D.P.R. 115 del 2002.

Dalla lettura complessiva della sentenza e anche dalla lettura della sentenza n. [REDACTED]/2017 richiamato in questo passaggio, si comprende che la Corte di Cassazione ha voluto spiegare la ragione per la quale non ha ritenuto ammissibile l'introduzione di un giudizio ordinario per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, come era invece stato fatto nel procedimento sottoposto alla sua attenzione.

Ha, quindi, motivato la necessità di procedere mediante impugnazione dell'omessa pronuncia sull'istanza di liquidazione nelle forme previste dall'art. 170 del D.P.R. 115 del 2002 proprio sul presupposto che su questa istanza è normativamente prevista la competenza funzionale del giudice che ha conosciuto la causa per cui vi è stata ammissione al gratuito patrocinio, individuando allora per l'ipotesi di omessa pronuncia il medesimo rimedio già legislativamente previsto nel caso di adozione del provvedimento di accoglimento o diniego dell'istanza.

2. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, di difetto di integrità del contraddittorio, perché l'opposizione non è stata proposta (anche) dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso in esame, l'impugnazione ha ad oggetto l'omessa pronuncia sull'istanza di liquidazione che – come da giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata al punto n. 1 – deve considerarsi equiparata ad un rigetto.

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, *“in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”* (Cass.. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 27.01.2015, n. 1539).

Il rigetto dell'istanza non equivale a revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sicché, in difetto dell'adozione di un provvedimento formale, non può ritenersi intervenuta alcuna revoca di ammissione al beneficio che legittimerebbe l'opposizione da parte del soggetto ammesso.

3. Non merita condivisione nemmeno la tesi di parte resistente secondo cui è necessario procedere ad un accertamento della permanenza delle condizioni reddituali per la durata del procedimento, non avendo parte ricorrente depositato comunicazioni in ordine alle eventuali modifiche delle condizioni.

L'art. 98 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che *“1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato. 2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati*

nell'articolo 76. 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112".

Non risulta che siano pervenute richieste di revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate, per cui non si ritiene che vi siano stati superamenti dei limiti di reddito nel corso del procedimento.

Peraltro, la necessità del giudice di procedere ad una verifica della permanenza delle condizioni reddituali non sussiste, in difetto di richieste di revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate, nemmeno in ragione del fatto che l'art. 79, nella formulazione anteriore alla novella legislativa 2026, prevedesse l'obbligo della parte ammessa di comunicare ogni variazione di reddito, anche quella che non determinava il superamento della soglia di ammissione.

Se è vero che si era formato un indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulla revocabilità dell'ammissione anche in presenza di omesse comunicazione di variazioni di reddito che non determinavano il superamento della soglia (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, 25/03/2022, n. 9727, Rv. 664427), la novella legislativa - che, invece, ha introdotto l'obbligo di comunicare solo le variazioni rilevanti - impone di rimeditare il richiamato orientamento giurisprudenziale, dovendosi ritenere ormai cristallizzata a livello normativo l'assenza di offensività nella condotta di chi omette di comunicare una variazione irrilevante ai fini del diritto al beneficio e dovendosi, quindi, scongiurare il rischio di trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente uguali che differiscono solo dal punto di vista temporale, in violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3* della Costituzione.

4. Il Ministero della Giustizia ha anche chiesto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che l'azione giudiziale di responsabilità dei magistrati della VI Sezione della Corte di Cassazione fosse manifestamente infondata, atteso che la denuncia-querela proposta dal [REDACTED] afferiva ad una questione di mera rilevanza civilistica e l'archiviazione *de plano* da parte del G.I.P. non era stata ritenuta dal Tribunale di Perugia violativa del disposto di cui all'art. 410 c.p.c., per non aver indicato il [REDACTED] la necessità di svolgere indagini suppletive che avessero attinenza con il fatto di reato descritto.

L'istanza non merita accoglimento.

Non si ravvisa, infatti, quella manifesta infondatezza della domanda giudiziale proposta che legittima la revoca dell'ammissione al beneficio.

La domanda giudiziale aveva ad oggetto il risarcimento del danno che il [REDACTED] assumeva di aver subito per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. che aveva emesso il provvedimento *de plano*, senza procedere a norma dell'art. 410 comma 3 c.p.p., nonostante fossero state indicate le indagini suppletive da svolgere e nonostante la denuncia non fosse manifestamente infondata.

L'azione aveva quindi come fine quello di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condanna alle spese nel giudizio di Cassazione e del danno non patrimoniale per violazione del diritto a un ricorso effettivo, sull'assunto che la decisione del G.I.P. avrebbe dovuto essere annullata dalla Corte di Cassazione, la quale avrebbe dovuto riconoscere l'illegittimità del provvedimento impugnato per essere stato adottato senza fissare l'udienza camerale.

Tanto chiarito, va detto che la fondatezza del ricorso in Cassazione era stata sostenuta dal Procuratore Generale, secondo il quale il G.I.P. avrebbe omesso di motivare compiutamente in ordine alla valenza e alla pertinenza delle richieste istruttorie avanzate dalla persona offesa.

La Corte di Cassazione aveva, invece, ritenuto che il G.I.P. avesse motivatamente escluso la specificità e la pertinenza dell'unica indagine indicata, ovvero la consulenza tecnica d'ufficio, confermando la sussistenza dei presupposti per procedere mediante decreto di archiviazione.

La lamentata violazione di legge da parte dei giudici della Corte di Cassazione nella misura in cui hanno ritenuto inammissibile l'opposizione e manifestamente infondato il fatto di reato denunciato, quindi, non si appalesava manifestamente infondata, tenuto conto della circostanza che lo stesso Procuratore generale della Corte di Cassazione aveva evidenziato la necessità di annullare il provvedimento del G.I.P. per carente motivazione sulla specificità e pertinenza delle richieste istruttorie avanzate dalla persona offesa.

Ne discende che la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità ai sensi dell'art. 2 della legge 117 n. 1988, pur rivelatasi infondata, non può dirsi

manifestamente tale così da determinare la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

5. Tanto chiarito, si deve ora passare alla liquidazione del compenso spettante al ricorrente per l'attività difensiva svolta nei confronti di [REDACTED] nel procedimento R.G. n. [REDACTED]/2016.

All'Avv. Bianchini spetta il compenso per la fase di studio, introduttiva e istruttoria.

Non spetta, come condivisibilmente evidenziato dal Ministero della Giustizia, il compenso per la fase decisionale.

Ed infatti, risulta agli atti che in data 5/08/2018 è intervenuto il decesso di [REDACTED].

Con il decesso dell'assistito cessa anche il mandato professionale dal medesimo conferito all'avvocato (cfr. art. 1722 comma 1 n. 4 c.c.).

Ed infatti, secondo il recente indirizzo della Corte di Cassazione, *“in tema di compenso dell'avvocato per l'opera professionale prestata, il contratto di patrocinio si svolge secondo lo schema proprio del mandato e, pertanto, la morte del cliente determina l'estinzione del rapporto ex art. 1722 n. 4 c.c. e la conseguente insorgenza del diritto del professionista al compenso, non rilevando a tal fine che lo stesso abbia prestato attività difensiva in favore di più soggetti succedutisi nel medesimo giudizio: ne consegue che - ai fini della quantificazione del compenso in relazione all'attività svolta - occorre fare riferimento alle tariffe forensi vigenti alla data della morte del cliente, e non a quelle vigenti al momento della definizione del giudizio”* (cfr. Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 5173 del 07/03/2026, Rv. 678559).

Sul punto, si richiama anche il disposto di cui all'art. 83 comma 2 del D.P.R. 115 del 2002 secondo cui *“la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico...”*.

Se, quindi, la morte dell'assistito determina la cessazione del rapporto professionale e la cessazione dell'incarico fa sorgere il diritto al compenso, viene da sé che l'attività svolta dal difensore dopo la cessazione del mandato non può essere oggetto di liquidazione giudiziale, risolvendosi in un'attività ultronea, non

supportata da un incarico professionale che legittimi l'avvocato ad agire per conto del cliente.

Né è possibile, come pretende parte ricorrente, applicare la disciplina prevista dall'art. 117 del D.P.R. 115 del 2002, equiparando l'evento morte all'irreperibilità dell'assistito.

L'art. 117 del D.P.R. 115 del 2002 si riferisce al difensore d'ufficio che assiste un irreperibile e stabilisce che *“l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84”*.

La sentenza della Corte di Cassazione sez. Penale n. 26655/2008 richiamata dal ricorrente riguardava il caso di decesso dell'assistito dopo l'emanazione della sentenza e sancisce il principio per cui il difensore non è tenuto ad esperire la procedura di recupero del credito nel caso in cui gli eredi non abbiano accettato l'eredità.

È evidente come il caso sia diverso da quello in esame, atteso che non si discuteva nel precedente della Cassazione del diritto al compenso per l'attività svolta dopo il decesso dell'assistito.

Né può costituire precedente significativo la pronuncia della Corte d'appello di Catania prodotta dal ricorrente, atteso che la pronuncia sembra non confermare la motivazione del provvedimento impugnato sull'equiparazione della morte alla irreperibilità (*“il ricorso non può trovare accoglimento, anche se il provvedimento impugnato va confermato con motivazione parzialmente diversa”*) e, comunque, non dà sufficientemente conto delle ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto di dover liquidare il compenso all'avvocato anche per l'attività posta in essere successivamente al decesso del proprio assistito.

Ed infatti, non si ravvisa un fondamento giuridico nell'argomentazione che il diritto al compenso per l'attività successiva non può essere vantato nei confronti degli eredi, atteso che non risulta chiarito perché dopo la morte e la cessazione del mandato persista il diritto al compenso del difensore per l'attività successivamente svolta.

D'altra parte, se la cessazione del mandato impedisce di chiedere il compenso agli eredi del *de cuius* per l'attività svolta dal difensore successivamente al decesso come sancito da Cassazione Civile n. 1749/2018, non si comprende su quale base il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato acquisirebbe un diritto che invece non spetta al difensore di soggetto non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ovvero il pagamento del compenso per l'attività svolta dopo il decesso.

La liquidazione del compenso deve essere effettuata ai sensi dell'art. 4 del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018 entrato in vigore prima del decesso dell'assistito come sancito dalla giurisprudenza sopra citata, applicando la riduzione massima, stante la natura non particolarmente complessa della causa sia dal punto di vista fattuale che dal punto di vista tecnico-giuridico, nonché tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore della controversia (da euro 5.200,00 a euro 26.000,00).

Sull'importo di euro 1.607,50 va applicata la riduzione prevista dall'art. 130 del D.P.R. 115 del 2002, sicché la somma effettivamente spettante ammonta ad euro 803,75 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

6. Le spese processuali, che non subiscono la decurtazione prevista dall'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 08/02/2024, n. 3606, Rv. 670001) - seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore effettivo della causa.

Merita in questa sede precisare che non si appalesa accoglibile la richiesta del Ministero della Giustizia di compensare le spese in ragione della condotta processuale di parte ricorrente nella misura in cui ha provveduto al deposito dell'istanza di liquidazione solo dopo il deposito della comparsa conclusionale e non, invece, all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Come noto, infatti, il difensore può presentare l'istanza di liquidazione anche dopo la decisione della causa, senza che siffatto comportamento possa assumere rilevanza nel successivo giudizio di opposizione *ex art.* 170 del D.P.R. 115 del 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- liquida a favore dell'Avv. Francesco Bianchini l'ulteriore importo di euro 803,75 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Francesco Bianchini, che liquida in euro 332,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 125,00 per esborsi.

Perugia, 15 ottobre 2026

Il Giudice

[Redacted Signature]